



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

*** * ***

Parere n. 7 del 08/02/2021

Progetto:	<p><i>Parere tecnico</i></p> <p><i>Rapporto di monitoraggio dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2016 – 2017 e precedenti al 2016</i></p> <p>ID_VIP: 3513-3627</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Terna Italia S.p.A.</i></p>
Autorità procedente:	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*”;-e in particolare:
 - o l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina* “e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una*

valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;

- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n ° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n ° 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”*;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”* fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
- le Linee Guida Commissione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE“HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “;*

- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment)
- Le Linee Guida *“Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europee-2003”*;
- La *“Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano”* MIBACT-2018

PREMESSO che:

- il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale (RTN) costituisce lo strumento per la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, predisposto annualmente sulla base dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda

di energia elettrica da soddisfare, della necessità di potenziamento della rete, delle richieste di connessione di nuovi impianti di generazione alla rete;

- il Piano di Sviluppo della RTN è ricompreso fra le tipologie di piani di cui, all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma I, del medesimo decreto alla procedura di VAS in sede statale;
- dal 2008 i Piano di Sviluppo della RTN sono sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- dal 2012 Terna S.p.A. ha avviato l'attività di monitoraggio in ambito VAS e, ad oggi sono stati prodotti i seguenti Rapporti di monitoraggio:
 - stato di attuazione al 31 dicembre 2012;
 - stato di attuazione al 31 dicembre 2016.

DATO ATTO:

- che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l'Autorità Competente per la VAS;
- che Terna S.p.A. (d'ora innanzi Proponente) in data 22/07/2020 con nota prot. GT/P20200046001 ha trasmesso il *Rapporto di monitoraggio VAS al 31 dicembre 2019, relativo all'attuazione dei Piani di Sviluppo (PdS) 2016 e 2017 e dei PdS precedenti al 2016*, approvati dal Ministro dello sviluppo economico a seguito delle procedure di VAS concluse con l'emanazione dei Decreti di parere motivato;
- che la documentazione è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot. MATTM/59399 in data 29/07/2020;
- che la Divisione con nota prot. n. MATTM/62795 in data 10/08/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/2486 in data 11/08/2020, ha trasmesso la nota sopraccitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata e chiesto alla Commissione "un parere tecnico, sotto il profilo metodologico, al fine di valutare i risultati del monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei Piani in oggetto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati";
- che con nota prot. CTVA/2627 del 31/08/2020, il Presidente della Commissione ha inviato alla Divisione la proposta di assegnazione della presente procedura e con successiva nota prot. CTVA/2683 del 7/09/2020, è stata inviata alla Divisione la proposta di modifica assegnazione indicando il nuovo Referente Istruttore; infine, con nota prot. CTVA/3523 del 5/11/2020 è stata inviata una proposta di modifica del Gruppo Istruttore;

PRESO ATTO che, con riferimento ai Piani di Sviluppo (PdS) della Rete Elettrica Nazionale (RTEN), la Commissione si è espressa con i seguenti pareri:

Piano	Tipologia procedura	Fase	ID VIP	Parere CTVA	Provvedimento MATTM
)PdS della RTEN 2008	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e	Rapporto preliminare	2037	parere del 23/12/2007	DSA-DEC-00-2008-0000747 del 18/08/2008

	s.m.i.)				
PdS della RTEN 2008	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto ambientale	2037	35 del 05/05/2008	
PdS della RTEN 2009	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	2041	227 del 19/12/2008	DSA-DEC-00-2009-0001427 del 27/10/2009
PdS della RTEN 2009	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto ambientale	2041	344 del 29/07/2009	
PdS della RTEN 2010	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	2048	411 del 17/12/2009	DSA-DEC-00-2010-0000973 del 17/12/2010
PdS della RTEN 2010	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto ambientale	2048	510 del 05/08/2010	
PdS della RTEN 2011	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	2047	620 del 16/12/2010	DVA_DEC_2012-0000236 del 31/05/2012
PdS della RTEN 2011	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto ambientale	2047	900 del 30/03/2012	
PdS della RTEN 2012	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	2043	978 del 28/06/2012	DM_2014-276 del 19/11/2014
PdS della RTEN 2012	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto ambientale	2043	1322 del 02/08/2013	
PdS della RTEN 2012	Parere Tecnico	Parere Tecnico	2043	1542 del 04/07/2014	
PdS della RTEN 2013-2014-2015	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	3213	2139 del 02/08/2016	Trasmissione parere su rapporto preliminare prot. DVA_2016- 20694 del 08/08/2016
PdS della RTEN 2013-2014-2015	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto ambientale	3213	2310 del 17/02/2017	DM_2017-159 del 16/06/2017
PdS della RTEN 2016	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	3513	2506 del 29/09/2017	Trasmissione parere su rapporto preliminare prot. DVA_2017- 23050 del 9/10/2017
PdS della RTEN 2017	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	3627	2625 del 02/02/2018	Trasmissione parere su rapporto preliminare prot. 3159 del 7/02/2018
PdS della RTEN 2016	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18	Rapporto ambientale	3513	2883 del 16/11/2018	DM_2019-204 del 08/07/2019

	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)				
PdS della RTEN 2017	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto ambientale	3627	2883 del 16/11/2018	
PdS della RTEN 2013-2014-2015	Parere Tecnico	Parere Tecnico	3213	2928 del 18/01/2019	Nota DVA_2019-3708 del 15/02/2019
PdS della RTEN 2018	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	4023	2927 del 18/01/2019	Trasmissione parere sul rapporto preliminare prot. DVA 2694 del 4/02/2019
Rapporto di monitoraggio dei PdS della RTEN ANTE 2013	Parere Tecnico	Parere Tecnico	4344	2928 del 18/01/2019	Nota DVA 3708 del 15/02/2019
PdS della RTEN 2018	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto ambientale	4023	3206 del 6/12/2019	DEC - 146 del 22/07/2020
PdS della RTEN 2019	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	5094	2 del 11/12/2020	Trasmissione parere sul rapporto preliminare prot. MATTM 105486 del 16/10/2020
PdS della RTEN 2020	Istruttoria VAS (ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Rapporto preliminare	5141	3 del 11/12/2020	Trasmissione parere sul rapporto preliminare prot. MATTM 105485 del 16/12/2020

TENUTO CONTO

- del contributo istruttorio di ISPRA fornito nell'ambito delle attività di supporto tecnico di cui all'Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA, acquisito con nota CTVA/ 310 del 25.01.2011

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Direzione con nota prot. n. MATTM/62795 in data 10/08/2020:
 - *Rapporto di monitoraggio VAS al 31 dicembre 2019 relativo all'attuazione dei PDS 2016 E 2017 e dei PDS precedenti al 2016 - Relazione;*
 - *Allegato I - Il monitoraggio di avanzamento PDS specifico: metodologia e risultati;*
 - *Allegato II - Il monitoraggio ambientale: gli indicatori ambientali complessivi;*
 - *Allegato III - Il monitoraggio ambientale PDS specifico: metodologia e risultati;*
- l'esame viene effettuato al fine di valutare, sotto il profilo metodologico, i risultati del monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei Piani delle annualità precedenti al 2016 e degli ultimi due PdS approvati, riferiti al 2016 e al 2017 - per i quali è stato espresso parere motivato VAS con D.M. 204 dell'8 luglio 2019 - per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;

CONSIDERATO che

- Il Rapporto di Monitoraggio VAS in valutazione ha lo scopo di fornire i risultati del monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei Piani di Sviluppo di Terna (PdS) dando evidenza delle attività svolte e delle analisi effettuate, illustrando, commentando e spiegando i risultati del monitoraggio effettuato al fine di rilevare eventuali scostamenti dagli effetti previsti in fase di elaborazione del piano e di prevedere idonee misure correttive utili al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
 - Come riportato nel RM l'oggetto del monitoraggio è rappresentato dall'insieme degli interventi e delle relative azioni pianificate da Terna nei PdS delle annualità precedenti al 2016 e degli ultimi due PdS approvati, riferiti al 2016 e al 2017, monitorati alla data del 31 dicembre 2019. Tali interventi con relative azioni sono riportati nella tabella 2-1 del RM.
- il monitoraggio degli interventi/azioni pianificati dai PdS è stato strutturato secondo tre macro tipologie, quali:
- ✓ monitoraggio di avanzamento:
 - *monitoraggio di avanzamento complessivo,*
 - *monitoraggio di avanzamento PdS specifico,*
 - ✓ monitoraggio di processo;
 - ✓ monitoraggio ambientale:
 - *monitoraggio ambientale complessivo,*
 - *monitoraggio ambientale PdS specifico.*

RILEVATO che:

Rispetto al Monitoraggio di Avanzamento

- ✓ *“Il monitoraggio di avanzamento svolge l'importante obiettivo di monitorare l'evoluzione nel tempo dell'attuazione dei diversi Piani di Sviluppo [...] tale attività, se pur non direttamente collegata agli aspetti ambientali, lo è in maniera indiretta: l'attuazione delle azioni pianificate, infatti, risulta avere sempre delle relazioni con il territorio e, conseguentemente, con l'ambiente” (cfr par. 3.1 del RM)*
- ✓ Terna ha previsto, per questa tipologia, due livelli di monitoraggio:
 - *un monitoraggio “complessivo”: in grado di valutare lo stato di avanzamento complessivo degli interventi/azioni pianificati da Terna (considerando cioè tutti gli interventi/azioni dei diversi PdS pianificati nel corso degli anni);*
 - *un monitoraggio “PdS specifico”: in grado di considerare l'avanzamento degli interventi/azioni, correlandoli ai singoli piani di sviluppo.*
- ✓ *“Tale approccio permetterà quindi una duplice conoscenza: da un lato l'informazione complessiva circa lo stato di avanzamento di quanto pianificato da Terna, dall'altro l'informazione sull'avanzamento delle singole annualità, al fine di poter individuare eventuali criticità specifiche e definire eventuali misure correttive consone, perseguendo così criteri di maggiore efficacia ed efficienza.” (cfr pag. 23 del RM).*
- ✓ Al paragrafo 4.1 sono definiti gli indicatori di completamento ICOMn: *“tale indicatore è strutturato in modo da dar conto dello stato di avanzamento delle azioni pianificate nel singolo PdS, relativamente a ciascuna fase; il valore aggiunto, rispetto al precedente indicatore di*

avanzamento PdS specifico IAVn, è rappresentato dal fatto che l'indice di completamento ICOMn fornisce l'indicazione del grado di completamento per ciascun passaggio di fase, considerando tutti gli interventi/azioni pianificati nello specifico PdS di riferimento (e non solo quelli interessati da uno specifico passaggio di fase)".

VALUTATO che

- ✓ **Rispetto alla finalità dell'approccio evidenziato, sarebbe significativo indicare eventuali interventi/azioni il cui processo di avanzamento sia stato interrotto, come ad esempio eventuali interventi per i quali è stato espresso parere VIA negativo.** In tal caso le motivazioni ambientali che hanno ostacolato il processo autorizzativo del progetto dovrebbero essere analizzate e valutate rispetto ai criteri ambientali applicati in fase di pianificazione al fine di superare, attraverso l'adozione di misure correttive, le criticità emerse e rendere il processo decisionale più efficiente.
- ✓ **Con riferimento agli indicatori di completamento e alla sintesi dei risultati riportata al par. 4.2** che si conclude con l'affermazione che a partire dal 2004 e anche antecedentemente *"nessun Piano ha terminato l'attuazione degli interventi/azioni in esso previsti"*, **si ritiene utile svolgere un'analisi dei fattori che hanno influenzato le tempistiche di avanzamento degli interventi/azioni pianificati nei diversi PdS al fine rendere più fluido l'intero processo.**

RISPETTO al monitoraggio ambientale, e in particolare ai seguenti punti:

RILEVATO che:

Il monitoraggio e gli Indicatori ambientali complessivi

- ✓ Come riportato al cap. 6 del RM e già espresso in precedenza *"il monitoraggio ambientale può essere distinto in relazione ad un sistema complessivo (dato dall'attuazione dei diversi piani) e ad un sistema relativo agli interventi/azioni pianificati nelle singole annualità e, in tal senso, definibile come PdS specifico."*
- ✓ In particolare: *"il monitoraggio ambientale complessivo si distingue dal monitoraggio ambientale PdS specifico perché, attraverso gli indicatori di sostenibilità complessivi, che sono indicatori previsionali, fornisce informazioni relative all'insieme degli interventi di sviluppo di tutti i PdS fino ad un dato momento pianificati e non intervento per intervento (e quindi Piano per Piano)."*;
- ✓ Al cap. 7 del RM *"Il monitoraggio ambientale: il perseguimento degli obiettivi"* si afferma che *"Per tale valutazione ex post dell'efficacia di un singolo intervento di sviluppo occorre utilizzare criteri che rispecchino, in modo adeguato, i benefici espressi nella fase ex ante di analisi costi benefici"* e, con riferimento al collegamento HVDC Italia - Montenegro, che *"In merito alla definizione di indicatori che misurino ex-post gli effetti generati dall'intervento di sviluppo, si sono individuati il differenziale di prezzo tra la zona di mercato Centro Sud prima e dopo l'entrata in esercizio del collegamento in esame e i flussi di scambio tra Italia e Montenegro transitanti sul collegamento"*;

VALUTATO che:

- ✓ **Il monitoraggio ambientale complessivo, così come definito**, si ritiene utile per la sua funzione di considerare gli interventi pianificati complessivamente e indipendentemente dall'annualità in cui sono proposti supportando l'analisi complessiva degli effetti dovuti all'implementazione degli interventi sulla RTN., **tuttavia, rappresentando delle previsioni, non risponde alla finalità di controllare gli effetti ambientali che si generano a seguito della realizzazione degli interventi.**
- ✓ **“I PdS, [infatti], elaborati annualmente rientrano in una pianificazione dello sviluppo della RTN a lungo termine: l'art. 9 del Disciplinare di Concessione prevede che la Concessionaria debba predisporre annualmente un Piano di Sviluppo decennale, contenente le linee di sviluppo della RTN”** (cfr PdS 2019).
- ✓ **Inoltre, i diversi PdS elaborati per ogni annualità**, compresi i documenti predisposti per la VAS sia nella fase preliminare che in quella di consultazione sul RA, **condividono la stessa impostazione, tipologie di azioni e effetti ambientali, differenziandosi solo per le specifiche esigenze di sviluppo e per gli interventi proposti.**
- ✓ Il monitoraggio ambientale complessivo rappresenta, pertanto, una stima previsionale relativa agli interventi pianificati che necessita di essere verificata in fase attuativa. **Il monitoraggio ambientale**, sulla base di quanto previsto dal Dlgs 152/06, per perseguire la duplice finalità di controllo degli impatti ambientali significativi e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati, **deve far riferimento all'attuazione delle previsioni della fase pianificatoria, ovvero alla fase realizzativa degli interventi.**
- ✓ **In particolare, gli indicatori di sostenibilità complessivi, utilizzati nel monitoraggio ambientale complessivo, dovrebbero monitorare gli effetti di interventi in realizzazione o già realizzati sul territorio** piuttosto che rappresentare previsioni come dichiarato a pag. 33 del RM: *“gli indicatori di sostenibilità complessivi, che sono indicatori previsionali, [...] rappresentano dei dati che sono stimati indipendentemente dalla localizzazione geografica dei singoli interventi previsti dai PdS.”*
- ✓ **Rispetto a questi indicatori appare poco chiaro il legame, eventuale, tra gli indicatori, descritti nella tabella a pag. 79 (Allegato II):**

“Emissioni evitate di gas climalteranti” (Ic01), volto a determinare la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso:

- *la riduzione delle perdite di rete;*
- *un miglior sfruttamento della generazione termoelettrica;*
- *la penetrazione sempre maggiore nel sistema elettrico di produzione da fonti rinnovabili;*

“Rimozione dei vincoli di produzione da fonti rinnovabili” (Ic02), volto a determinare, tramite calcoli di tipo load flow, la capacità di potenza rinnovabile liberata e non più soggetta a limitazioni a seguito della realizzazione degli interventi di Piano;

“Riduzione dell'energia non fornita” (Ic03), volto a determinare la riduzione dell'energia non fornita a seguito della realizzazione degli interventi di Piano;

e gli indicatori PdS specifici non territoriali, descritti alle pagg. 115-116 (Allegato III):

Is01 – “Efficacia elettrica”, che stima l'opportunità associata ad una opzione strategica, volta a rendere la gestione della rete più efficiente in termini di riduzione del rischio di energia

non fornita, riduzione delle perdite, incremento della capacità di scambio con altre nazioni, incremento della qualità del servizio elettrico;

Is02 – “Energia liberata”, che stima la presenza e il grado di opportunità di incremento della produzione da fonti rinnovabili dettata dalle scelte di Piano.

- ✓ **Con riferimento al cap.7 del RM, appare poco chiara la natura “ambientale” degli indicatori menzionati, che sembrano piuttosto configurarsi come indicatori di misura dell’efficacia delle azioni rispetto a obiettivi di settore (propri del PdS).**

RILEVATO che:

Il monitoraggio ambientale PdS specifico

- ✓ Il monitoraggio relativo al contributo del singolo PdS (annualità) è riferito a due categorie di effetti: gli effetti territorializzabili e gli effetti non territorializzabili, riassunti nella tabella seguente, estratta dal RM:

Effetti	Categorie di effetti
Efficienza della rete	Effetti non territorializzabili
Energia liberata	
Variatione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini	Effetti territorializzabili
Interazione aree di valore per il patrimonio naturale	
Interazione aree di valore per i beni culturali e i beni paesaggistici	
Occupazione di suolo	
Occupazione aree a pericolosità idrogeologica	
Occupazione aree a pericolosità antropica	

- ✓ Il monitoraggio di tali effetti è affidato agli indicatori di sostenibilità riportati in tabella 8-2 del RM, anch’essi distinti in due set non territoriali e territoriali.
- ✓ Per quanto riguarda gli indicatori non territoriali Is01 e Is02 si rimanda a quanto espresso al punto precedente circa il legame con gli indicatori complessivi Ic01, Ic02 e Ic03.
- ✓ Al paragrafo 1.3.2 dell’Allegato III del RM sono illustrati gli indicatori di contesto (ICE) e gli indicatori di contributo (ICR) su cui si basa il monitoraggio ambientale territoriale.

In particolare:

- *l’indicatore di contesto (ICE) definisce (“fotografia”) lo stato ambientale di fatto nell’area di contesto. Ad esempio, le aree SIC, ZPS, ecc. presenti nell’area di contesto (in km²);*
- *l’indicatore di contributo (ICR) fornisce il contributo allo stato ambientale dell’area di contesto, derivante dagli effetti dell’attuazione del piano. Proseguendo nell’esempio precedente, considerando l’obiettivo “Garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat” e nello specifico l’obiettivo della tutela delle aree quali parchi, riserve naturali, SIC, ZPS, ecc., l’indicatore di contributo, è dato dalla superficie di tali aree (in km²) preservata (ossia non interessata dagli interventi/azioni di piano) all’interno dell’area di contesto.*

- Nel RM (pag. 118-119) si dichiara che *“Gli indicatori di contesto I_{CE} permettono di “fotografare” lo stato dell’ambiente in un determinato momento, mentre gli indicatori di contributo I_{CR} ne rappresentano la variazione legata ad un intervento/azione, cioè permettono di apprezzare la variazione del contesto ambientale provocata dall’intervento/azione di piano”*.

VALUTATO che:

- ✓ **Rispetto all’impostazione dell’indicatore di contributo e all’esempio riportato da TERNA, si segnala quanto già espresso nel Parere CTVIA n. 2310 del 17 febbraio 2016 su PdS TERNA 2013-2014-2015, riguardo “la necessità di misurare con l’indicatore di contributo la variazione del contesto dovuta alle azioni del PdS (Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale)” (cfr pag. 37 del parere) secondo cui “l’indicatore di contributo [...] dovrebbe misurare il possibile effetto sulla stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, sulla connettività naturale tra gli habitat, le alterazioni della biodiversità indotti dalla realizzazione dell’intervento piuttosto che indicare la superficie (km²) di un’area protetta non interessata dalla realizzazione di un intervento che anche prima di tale intervento non risultava disturbata e sulla quale quindi non si è registrata alcun effetto ambientale. Tale considerazione può essere estesa anche agli altri indicatori di contributo proposti riguardanti gli altri temi analizzati ...” (cfr pag. 6 del parere).**
- ✓ **Si ribadisce che, rispetto all’ impostazione metodologica degli indicatori di contesto e di contributo e con riferimento all’esempio sopra riportato, la misura della superficie di aree preservate dagli interventi non rappresenta propriamente la variazione dell’indicatore di contesto “superficie di area tutelata”. Tale grandezza non subisce infatti variazioni a seguito degli interventi, piuttosto ciò che potrebbe subire modifiche, ovvero impatti, è lo stato di conservazione di specie e habitat presenti all’interno.**
- ✓ **L’analisi delle interferenze può ritenersi condivisibile per monitorare aspetti come consumo/occupazione di suolo, interferenza con aree a vario titolo protette e tutelate ma meno per altri aspetti non univocamente riconducibili all’area occupata dall’opera ed espressamente riferiti a caratteristiche qualitative (es qualità del comparto idrico, qualità dell’aria, stato di conservazione di habitat e specie, continuità/connettività...).**
- ✓ **Indicatori basati sulla misura dell’interferenza areale con aree di interesse ambientale/paesaggistico si ritiene siano idonei per l’analisi e stima degli effetti ambientali finalizzata alla valutazione e scelta degli interventi tra alternative, e comunque sempre rispetto alle medesime aree di interesse ambientale/paesaggistico (o comunque del medesimo carattere/tipologia ambientale/paesaggistica) distintamente considerate (in particolare per habitat o specie prioritarie), ma per verificare/controllare gli effetti sulle risorse ambientali sarebbe necessario introdurre ulteriori indicatori orientati alla misura delle variazioni dello stato di qualità ambientale dovute a tali interferenze, da riferire al singolo areale, alle varie tipologie di areali (nei loro aggregati) come anche al complessivo tessuto eco-paesaggistico (ad esempio con indicatori tipici dell’analisi paesaggistica e dell’Ecologia del paesaggio: frammentazione, percolazione speciespecifica di specie di interesse primario, ...)**
- ✓ **Laddove possibile, si ritiene opportuno considerare indicatori di quantificazione dell’effettivo impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell’insieme degli interventi monitorati.**

- ✓ **Nel caso in cui non sia possibile misurare l'impatto ambientale legato alla realizzazione degli interventi a causa della mancanza di dati idonei soprattutto alla scala di piano,** indicatori utili a fornire indicazioni sulle pressioni che gli interventi esercitano sull'ambiente possono essere ricondotti alla tipologia di indicatori riportati al par. 9.8.2 del RPA del PdS 2019 denominati di "impatto territoriale" introdotti per "...rispondere a quanto richiesto dalla Delibera 627/2016/R/EEL, la quale prevede che, per gli interventi di sviluppo della rete con costo di investimento stimato pari o superiore a 25 milioni di euro, sia prevista l'applicazione della metodologia di analisi costi benefici come declinata dall'Allegato A alla Delibera stessa...". Tali indicatori misurano la pressione in termini di km di rete che interessano specifiche aree che potrebbero essere applicati distintamente alle diverse tipologie di aree tutelate, aree di pregio ambientale e aree di interesse naturale e paesaggistico, pesandoli diversamente in funzione della tipologia costruttiva (interrato nel corpo stradale/interrato in territorio aperto/aereo) e, nel caso di elettrodotto aereo, delle tipologie/dimensioni/altezze delle sue componenti

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- ✓ Gli indicatori ambientali complessivi, per l'attuazione del monitoraggio ambientale complessivo, *"rappresentano dei dati che sono stimati indipendentemente dalla localizzazione geografica dei singoli interventi previsti dai PdS"* (cfr pag. 33 del RM).
- ✓ **Come già espresso in precedenza le annualità del PdS condividono la stessa impostazione,** le tipologie di azioni e di effetti ambientali, differenziandosi solo per le specifiche esigenze di sviluppo e per gli interventi proposti.
- ✓ **Inoltre, detti interventi seguono tempistiche di attuazione (pianificazione, concertazione, autorizzazione e realizzazione) diverse tra loro,** anch'esse indipendenti dall'annualità in cui sono proposti portando necessariamente ad una loro sovrapposizione nel tempo, come anche risulta dal monitoraggio di avanzamento rappresentato in tabella 4-1 del RM. Si troveranno pertanto interventi pianificati in una determinata annualità ad un livello di avanzamento maggiore rispetto ad interventi pianificati anteriormente.
- ✓ Alla luce di tale aspetto, in relazione anche all'esigenza di monitorare effetti ambientali cumulativi riferiti ad interventi pianificati in annualità differenti, **si ritiene opportuno prevedere anche il monitoraggio ambientale complessivo degli effetti c.d. "territorializzabili".**
- ✓ **In sostanza gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali (indicatori di contributo) riferiti a ciascuna annualità del PdS andrebbero aggregati al fine di avere una misura degli effetti ambientali di tutti gli interventi realizzati fino ad un dato momento indipendentemente dal PdS in cui sono proposti.**

RILEVATO che:

Indicatori ambientali di sostenibilità territoriale

- ✓ Il paragrafo 8.2 del RM riporta la sintesi dei risultati ottenuti dal calcolo degli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali (Ist) per le nuove infrastrutturazioni per ciascun PdS.
- ✓ Il calcolo degli Ist avviene quasi sempre mediante il rapporto fra gli indicatori di contributo e di contesto: $Ist = Icr / Ice$.

- ✓ Tali indicatori sono strutturati in modo che essi presentino, attraverso una normalizzazione, un valore compreso nell'intervallo 0 - 1: *“l'indicatore assume valore 0 quando nell'area di contesto considerata l'intervento/azione previsto determina il massimo dell'interessamento, mentre valore 1 quando l'interessamento è nullo (massimo raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità ambientale)”*.
- ✓ Tali indicatori sono finalizzati a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, definiti da Terna sulla base dei temi individuati nelle strategie per lo sviluppo sostenibile, sia europea che italiana.
- ✓ L'utilizzo di indici adimensionali compresi tra 0 e 1, se da un lato consente di monitorare le prestazioni ambientali rispetto ad un target ben definito, dall'altro non aiuta a comprendere il contributo che le azioni dei PdS forniscono al raggiungimento degli obiettivi stessi.
- ✓ Si suggerisce pertanto di accompagnare gli Indicatori ambientali, i cui risultati sono riportati al paragrafo 9.3.3 del RM in valori medi compresi tra 0 e 1, con indicatori che restituiscano grandezze riconducibili agli obiettivi di sostenibilità definiti dalle politiche, strategie e normative comunitarie e nazionali.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- ✓ Si condivide quanto riportato al par. 6.3 del RM “il bilancio del consumo di suolo”, in cui è riportata la quantificazione del consumo di suolo (occupazione di suolo dei sostegni) considerando le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche (AC) e le aree oggetto di demolizione (AD) riferite ai chilometri complessivi di elettrodotti aerei costruiti e demoliti, negli anni 2017÷2019. La sintesi dei risultati ottenuti da tale analisi è riportata nella tabella 6-3 che confronta le aree demolite rispetto a quelle costruite, nel triennio 2017÷2019, per ciascuna AOT (Area Operativa di Trasmissione);
- ✓ Le tabelle 1-4 e 1-7 (allegato III) riportano l'associazione tra indicatori di sostenibilità territoriale e non e gli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- ✓ **Si segnala che in tali tabelle non figurano i seguenti obiettivi di sostenibilità ambientale:**
 - *OAs 15 “ottimizzare l'estensione della superficie occupata per gli interventi”;*
 - *OAs 17 e 20, relativi alle risorse idriche;*
 - *OAs 21 e 22, relativi alle attività agricole e al paesaggio rurale.*
- ✓ Nel RA dei PdS oggetto di monitoraggio e dei più recenti 2019 e 2020 (RPA) tra gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriale compare l'indicatore “Ist18 Ripartizione della pressione territoriale”. **Nel RM tale indicatore non è riportato.**
- ✓ **L'interferenza con le aree agricole è monitorata con l'indicatore Ist05 – Tutela delle aree agricole di pregio che utilizza come tematismo le zone DOC e DOCG (cfr tab. 1-10 dell'allegato III).**
- ✓ **In considerazione degli obiettivi “OAS6 - Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi” e “OAS21 - Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole”, sarebbe opportuno estendere l'analisi alle aree agricole ad alto valore naturale, vista la loro sensibilità per la conservazione di una particolare**

biodiversità strettamente connessa alla presenza di un habitat agricolo, e al suolo agricolo più in generale;

- ✓ **Rispetto alla tematica dei Campi elettromagnetici**, si riportano di seguito alcune considerazioni espresse anche nella relazione tecnica ISPRA sui Rapporti Preliminari Ambientali dei PdS 2019 e 2020 trasmessa alla CT-VA in data 09/12/2020.
- ✓ Nella tabella 1-2 dell'allegato III al RM, in relazione alla tematica "popolazione e salute umana" è riportato l'obiettivo generale di sostenibilità ambientale OAg5 "*ridurre i livelli di esposizione ai CEM*" cui è associato l'obiettivo specifico di sostenibilità ambientale OAs7 "*Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche*".
- ✓ A tale obiettivo sono correlati gli indicatori Ist19 "*Limitazione dell'esposizione ai CEM*" e Ist20 "*Promozione distanza dall'edificato*".
- ✓ **Si ritiene che l'indicatore Ist19 "Limitazione della esposizione ai CEM" non sia rappresentativo dell'effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni di esposizione ai CEM, in termini di numerosità della popolazione interessata.**
- ✓ **Si osserva che tra gli indicatori proposti non è previsto un criterio per valutare la numerosità dei recettori sensibili (sia come edifici e loro pertinenze sia come eventuali aree per lo svolgimento di attività anche lavorative all'aperto) e delle potenziali presenze umane in essi (in rapporto alla loro dimensione e tipologia di funzione; e distinguendo presenze continuative e temporanee) interessate dalle ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli interventi, e fra esse, in particolare, distintamente delle presenze della fascia di età di anni 0-14. Nel rispetto del principio di precauzione, per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, sarebbe opportuno prevedere un indicatore che possa rappresentare in maniera significativa anche il suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione (nel complesso e specificatamente della fascia di età di anni 0-14) interessata/esposta. Tale principio di precauzione è il principio ispiratore della Legge quadro 36/2001 che nell'ambito della tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio promuove l'innovazione tecnologica e le azioni volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.**
- ✓ In tale ambito e in linea quindi con i principi ispiratori della legge quadro 36/2001 e degli atti normativi di settore voluti dalla stessa legge quadro è **necessario integrare il concetto di "limitazione della esposizione ai CEM" sviluppando un criterio per quantificare la ricaduta in termini di popolazione esposta ai livelli di campo elettrico e magnetico generati dalle azioni previste dal PdS. Queste azioni oltretutto sono in linea con l'obiettivo generale di sostenibilità ambientale OAg5 "ridurre i livelli di esposizione ai CEM".**

RILEVATO che:

Fonti dei dati

- ✓ Il monitoraggio degli effetti ambientali in fase attuativa del PdS, e quindi realizzativa degli interventi, avviene ad una scala di analisi di maggior dettaglio rispetto a quella di stima degli effetti operata in sede di pianificazione.

- ✓ Al paragrafo 1.3.5 si dichiara che “*al fine del calcolo degli Indicatori di sostenibilità ambientale territoriali, sono state utilizzate le informazioni contenute nella Banca dati GeodataBase dei criteri ERPA nazionali (Terna 2018)*”,
- ✓ In sede di monitoraggio le caratteristiche degli interventi, la loro localizzazione e le risorse ambientali interessate sono chiaramente definiti. Per tale motivo le basi informative utilizzate per popolare gli indicatori dovrebbero riferirsi a dati acquisiti a scale di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzate nel corso della pianificazione degli interventi.
- ✓ La base informativa a supporto del popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrebbe pertanto considerare anche le basi dati di livello regionale alcune delle quali suggerite nell’ambito delle osservazioni pervenute dagli SCA.
- ✓ A titolo esemplificativo si segnala l’utilizzo come base dati informativa per il popolamento di diversi indicatori di sostenibilità territoriale del “Corine Land Cover”. Tale strato informativo, pur presentando un’ottima risoluzione tematica, con un sistema di classificazione gerarchico con 44 classi su tre livelli (in Italia con alcuni approfondimenti al quarto livello) e garantendo un quadro europeo e nazionale completo, omogeneo e con una serie temporale che assicura quasi trent’anni di informazioni (1990, 2000, 2006, 2012, 2018), presenta limiti in termini di risoluzione spaziale (scala nominale pari a 1:100.000, Minimum Mapping Unit (MMU) pari a 25 ettari per le classi di copertura e pari a 5 ettari per i cambiamenti di classe tra una rilevazione e la successiva) e talora anche di correttezza di fotointerpretazione e classificazione. Per le finalità di monitoraggio, si suggeriscono fonti informative con maggior risoluzione spaziale, quali quelle utilizzate per la realizzazione della carta nazionale di copertura del suolo (10 metri di risoluzione spaziale) disponibile sul sito www.isprambiente.gov.it per la cui realizzazione si è fatto riferimento ai dati offerti dalla Carta nazionale del consumo di suolo, ai dati CLC e agli High Resolution Layers (HRL).
- ✓ La carta di copertura del suolo sarà aggiornata in futuro con elevata frequenza (annuale) e sarà caratterizzata da un’alta risoluzione spaziale rappresentando in tal senso un riferimento nazionale per la conduzione di analisi sullo stato del territorio e del paesaggio e per lo studio di processi naturali e antropogenici. In particolare, è prevista la mappatura delle seguenti classi di copertura: superfici artificiali, superfici non vegetate naturali, alberi di latifoglie, alberi di conifere, vegetazione erbacea permanente, vegetazione erbacea periodica, superfici idriche liquide, superfici idriche solide. (cfr ISPRA, Territorio Processi e trasformazioni in Italia - Rapporti 296/2018).

CONSIDERATE LE RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA SVOLTA ed in particolare:

- ✓ La necessità di provvedere all’analisi dei fattori e delle motivazioni ambientali che hanno eventualmente ostacolato il processo autorizzativo dei singoli progetti, al fine di individuare misure correttive per il superamento delle criticità emerse e rendere il processo decisionale più efficiente e con l’opportunità di svolgere l’analisi dei fattori che hanno determinato la incompleta attuazione degli interventi/azioni previsti in tutti i Piani presentati. Pertanto, relativamente al Monitoraggio Ambientale, si evidenzia quanto valutato dall’ISPRA rispetto alla necessità di individuare le criticità emergenti per i singoli progetti, in maniera da poter porre in essere le azioni correttive necessarie, piuttosto che agire su criteri derivanti da un’analisi generale dell’attuazione del Piano di Sviluppo generale, che fornisce, invece, un’analisi non prettamente mirata agli effetti ambientali. Il Piano di Sviluppo generale dovrebbe essere accompagnato da

analisi ed indicatori relativi alla fase di entrata in esercizio dei singoli interventi stessi, al fine di consentire una corretta valutazione ambientale degli impatti effettivi;

- ✓ L'analisi globale delle azioni e degli interventi posti in essere, rappresentando delle previsioni, non risponde alla necessità di pervenire al controllo degli effetti che si generano sull'ambiente a seguito della realizzazione degli interventi stessi. Per tale motivo si evidenzia la necessaria revisione degli indicatori, utilizzando per il monitoraggio ambientale quelli relativi agli aspetti ambientali;
- ✓ In relazione agli aspetti correlati alla popolazione e salute umana, agli obiettivi generali di sostenibilità ambientale proposti, ed in particolare OAG5 (Ridurre i livelli di esposizione ai CEM), OAG6 (Migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini), e agli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale OAS7 (Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche), OAS8 (aumentare l'efficienza nel settore della trasmissione elettrica e diminuire le perdite di rete) e OAS9 (Assicurare l'accesso a sistemi di energia moderna per tutti), per quanto attiene agli indicatori ambientali di sostenibilità territoriale, ed in particolare per i campi elettromagnetici (CEM), è opportuno prevedere, come anche suggerito da ISPRA un indicatore che possa valutare, in maniera significativa, la numerosità dei recettori sensibili, sia come **edifici e loro pertinenze sia come eventuali aree per lo svolgimento di attività anche lavorative all'aperto, e delle potenziali presenze umane in essi (in rapporto alla loro dimensione e tipologia di funzione; e distinguendo presenze continuative e temporanee)** interessate dalle ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli interventi e **fra esse, in particolare, distintamente delle presenze della fascia di età di anni 0-14**. Tale azione risulta opportuna e necessaria soprattutto in relazione all'esposizione ai CEM della popolazione infantile, indicata dall'International Agency for Research on Cancer (IARC) come possibile causa di leucemie infantili indotte anche a basse intensità di campi elettromagnetici a frequenza di 50 Hz.
- ✓ Tale indicatore deve pertanto essere aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità dei recettori (edifici o all'aperto) e della popolazione in essi potenzialmente insediata o presente (complessiva e di età 0-14) anche non continuativamente, interessata/esposta anche a bassi livelli di induzione elettromagnetica (0,4 microTesla sono indicati dallo IARC quale soglia di raddoppio dei casi di leucemia infantile), in linea quindi con i principi di precauzione ispiratori della legge quadro 36/2001 e degli atti normativi di settore voluti dalla stessa legge. In particolare, per tutti i nuovi elettrodotti (o modifiche) devono essere forniti i valori di esposizione indotti dalle nuove linee/variazioni per tutti gli edifici ed aree con permanenza di persone superiore a 4 ore/giorno presenti nella fascia esposta a 0,4 o più microTesla, mettendo in atto tutti gli accorgimenti per minimizzare e successivamente verificare l'esposizione;
- ✓ Nel Rapporto di monitoraggio non è stata considerata, riguardo all'obiettivo specifico OAs7, la verifica dell'esistenza di effetti cumulativi, sinergici, generati dalle esposizioni dovute alla sovrapposizione di più impianti e le loro ripercussioni sulla salute umana. Risulta quindi necessario prevedere, in fase di monitoraggio, l'indicazione anche delle superfici interessate da tali sovrapposizioni, il contesto ambientale, l'interferenza con gli altri impatti inquinanti e la popolazione potenzialmente esposta. Ciò risulta necessario soprattutto ai fini dello studio degli "Effetti sulla salute dell'inquinamento da campi elettromagnetici". Si ritiene infatti che le conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre ai riferimenti agli studi pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), possano essere meglio approfondite, con il contributo di dati più puntuali sul

territorio, con il supporto di rapporti e analisi epidemiologiche svolte dalle Aziende sanitarie locali, che TERNA deve promuovere e sostenere quanto prima possibile a partire dai più importanti casi di sovrapposizione degli effetti di più impianti concorrenti.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere tecnico, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 152/06

esprime il seguente

PARERE TECNICO

L'esame dei risultati del monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei *Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2016 - 2017- precedenti al 2016* evidenzia la necessità di integrare le attività di monitoraggio e i contenuti dei report analizzati, con le indicazioni fornite sulla base di quanto **RILEVATO, CONSIDERATO e VALUTATO nel presente parere tecnico ai fini della **esaustività** dei monitoraggi ambientali svolti relativi all'attuazione dei Piani delle annualità precedenti al 2016 e degli ultimi due PdS approvati, riferiti al 2016 e al 2017 al fine di assicurare la loro completezza nella verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.**